

Bando tipo n. 2/2026

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 153 del 15 aprile 2026



| | |
|--|----|
| AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE | 4 |
| DISCIPLINARE DI GARA..... | 6 |
| PREMESSE..... | 6 |
| 1. PIATTAFORMA | 7 |
| 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)..... | 7 |
| 1.2. DOTAZIONI TECNICHE..... | 8 |
| 1.3. IDENTIFICAZIONE | 9 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 9 |
| 2.1. DOCUMENTI DI GARA..... | 9 |
| 2.2. CHIARIMENTI | 10 |
| 2.3. COMUNICAZIONI | 10 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 11 |
| 3.1. DURATA | 17 |
| 3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE | 17 |
| 3.3. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE | 18 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 19 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 21 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA..... | 22 |
| 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 23 |
| 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 26 |
| 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE..... | 29 |
| 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA | 31 |
| 7. AVVALIMENTO | 32 |
| 8. SUBAPPALTO | 33 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 34 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 35 |
| 11. SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]..... | 37 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 37 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 38 |
| 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA..... | 39 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 40 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 41 |
| 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 42 |
| 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 | 43 |
| 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE | 44 |
| 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO..... | 44 |
| 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI..... | 44 |



| | |
|--|----|
| 16. OFFERTA TECNICA..... | 47 |
| 17. OFFERTA ECONOMICA..... | 49 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 49 |
| 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | 49 |
| 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA..... | 51 |
| 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA | 51 |
| 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI | 52 |
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 53 |
| 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA..... | 53 |
| 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 54 |
| 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 54 |
| 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 55 |
| 24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 56 |
| 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 56 |
| 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 59 |
| 27. CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 59 |
| 28. ACCESSO AGLI ATTI..... | 59 |
| 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 60 |
| 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 61 |



AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato.

Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, e i pertinenti Allegati, con particolare riguardo all'Allegato I.13 del Codice.

Lo schema di disciplinare di gara acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A. INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... *[indicarne il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della PAD o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD».

B. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: *[o in alternativa]* o *[oppure]*. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana *[in alternativa in caso di bilinguismo]* Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *[e, o specificare]* ... *[indicare l'altra lingua]*»

C. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali *[Facoltativo]*, ***[Se richiesto...]***, ***[In caso di ...]*** etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione **dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.**

D. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti.

E. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione **N.B.:...** sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante



per la stesura del disciplinare. Tali riquadri, a differenza di quelli non contrassegnati dall'annotazione *N.B.*, andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara. In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ... [indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione] e sulla PAD ... [indicare l'apposita sezione].»



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... [sintetica descrizione dei servizi oggetto dell'appalto]

PREMESSE

Con atto numero ... [specificare il tipo di atto] del ... [indicare data], questa l'Amministrazione [in caso di affidamento delegato ad una Centrale di Committenza o ad altra Stazione Appaltante Qualificata specificare i rispettivi atti adottati sia dalla delegante che dalla delegata] ha deciso di affidare il servizio [indicare i servizi tecnici di architettura e ingegneria e/o altri servizi natura tecnica richiesti] inerenti ai lavori di ... [specificare i lavori], [in caso di servizi per i quali è vigente un uno o più decreti sui CAM] conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al ... [indicare il decreto o i decreti di riferimento emanato/i dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la parte specificamente applicabile al servizio in questione] e richiamati espressamente nella documentazione tecnica ... [indicare analiticamente le parti del capitolato speciale relativi ai CAM di riferimento ove sono puntualmente previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al servizio da affidare].

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

N.B. Si ricorda che l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), aggiungendo, altresì, che degli stessi si debba tener conto anche ai fini della definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'articolo 108, commi 4 e 5, del Codice, divenendo elemento sostanziale della valutazione nelle gare aggiudicate con OEPV. Si raccomanda, pertanto, la puntuale indicazione nella documentazione tecnica a base di gara delle suddette specifiche e clausole riferibili agli specifici CAM applicabili al servizio oggetto di affidamento. Avuto particolare riguardo al settore dell'edilizia pubblica si rinvia a quanto previsto nel nuovo decreto CAM Edilizia 2025 ed alle specifiche disposizioni ivi contenute, soprattutto in tema di valorizzazione, mediante punteggi premiali, di progetti che vanno oltre il mero rispetto dei singoli requisiti CAM e del possesso della certificazione "Esperto CAM".

[Per le procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, **ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, eccettuati gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)** ed anche per le restanti procedure di affidamento della progettazione nel caso in cui si preveda la necessaria adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni]: i servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

N.B. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 225 bis comma 2 del Codice le disposizioni di cui all'articolo 43 concernenti l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore del correttivo per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7 del Codice.

Fuori dei casi di adozione "obbligatoria" di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 43 del Codice, l'eventuale adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, da prevedersi nella documentazione di gara, è subordinata alla preventiva adozione da parte della stazione appaltante delle misure stabilite nell'Allegato 1.9, al quale si rimanda per lo specifico dettaglio.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo [www ...](#) [indicare]



L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a ... mesi dalla pubblicazione del bando *[il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato 1.3 del Codice].*

N.B. Si ricorda, altresì, che i termini massimi di conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato 1.3 del Codice devono essere raccordati con i termini previsti dall'articolo 11, comma 2, lett. b-ter e comma 4 bis dell'Allegato II.4, ai fini dell'efficienza decisionale rilevante sia in sede di qualificazione della stazione appaltante che di successivo monitoraggio.

Il luogo di ... svolgimento del servizio è ... codice NUTS ... *[indicare il codice NUTS di livello 3 o il diverso livello in ragione del luogo di svolgimento del servizio]*

CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Codice è ... *[indicare nome, cognome e indirizzo e-mail - PEC].*

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Codice è *[se previsto, indicare nome, cognome e indirizzo e-mail - PEC].*

[In caso di procedura di gara delegata ad una Centrale di Committenza o ad altra Stazione Appaltante Qualificata]

La Stazione Appaltante delegante è ... *[indicare la stazione appaltante delegante e i relativi riferimenti]*

La Centrale di Committenza/Stazione Appaltante delegata è ... *[indicare la centrale di committenza o la stazione appaltante qualificata delegata e i relativi riferimenti].*

Il Responsabile Unico del Progetto della stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Codice è ... *[indicare nome, cognome e indirizzo e-mail - PEC].*

Il RUP della Centrale di Committenza/Stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice è *[indicare nome, cognome e indirizzo e-mail - PEC].*

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della PAD].*

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che



impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante... *[indicare il link]*, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

[Facoltativo] L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della PAD o Regolamento tecnico]*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ... *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la PAD, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00]*.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della PAD o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni); <https://www.anticorruzione.it/en/-/piattaforma-contratti-pubblici>
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un



certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[Facoltativa] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate...[inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo ...].

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) documentazione tecnica comprendente:
 - DIP ed eventuale DOCFAP (in caso di affidamento di entrambi i livelli di progettazione) o Progetto di fattibilità tecnica economica (in caso di affidamento della sola progettazione esecutiva) e relativi allegati tecnici;
 - Capitolato speciale;

[Per le procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, eccettuati gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (a meno che non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale) e per le restanti procedure di affidamento della progettazione nel caso in cui si preveda comunque la necessaria adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni]:

- Capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice



[*Facoltativo nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informatica digitale delle costruzioni*]: La documentazione tecnica è accessibile gratuitamente al seguente link: ... [*indicare il link della stazione appaltante al quale è possibile consultare la documentazione tecnica*] o sulla PAD ... [*indicare l'apposita sezione*].

- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) schema di contratto;
- g) **documento contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;**
- h) istruzioni operative per accedere alla PAD [*indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione*]
- i) [*In caso di protocollo di legalità/patto di integrità*] **Il patto di integrità/protocollo di legalità ...** [*indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo*];
- j) [*Nel caso in cui si intenda adottare un accordo di collaborazione*] schema di accordo di collaborazione;
- k) [*indicare eventuali altri allegati, ad esempio ad esempio modello/schema per la presentazione dell'offerta economica, schede tecniche immobili*] ...

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ... [*indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione*] e sulla PAD ... [*indicare l'apposita sezione*].

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno ... [*indicare il numero di giorni, ad esempio 10*] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [*indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti*], previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana [*in alternativa in caso di bilinguismo*] Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana [*e, o specificare*] ... [*indicare l'altra lingua*].

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni [*in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto*] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD ... [*indicare l'apposita sezione*] e sul sito istituzionale ... [*indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti*]. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

[*Se la PAD lo consente*] La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, e di consorzi stabili professionali, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ... *[motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese].*

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante Tabella 1

Tabella 1

| Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
|--|-----|---------|
| <i>[ad es. Progetto di fattibilità tecnica economica]</i> | ... | |
| <i>[ad es. Progettazione esecutiva]</i> | ... | |
| <i>[ad es. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione]</i> | ... | ... |
| | ... | ... |
| Importo a base di gara | | |

L'importo a base di gara è pari a oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis del Codice si precisa che:

- l'importo non soggetto a ribasso è pari a ... *[indicare l'importo corrispondente al 65% dell'importo a base di gara esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali]*
- l'importo soggetto a ribasso è pari a *[indicare l'importo corrispondente al restante 35% dell'importo a base di gara esclusa IVA, oneri assistenziali e previdenziali]*

N.B. Il Correttivo ha inserito un nuovo comma 15-bis all'articolo 41 del Codice, il quale stabilisce espressamente che "In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei



compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

[Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura quali ad es. le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici, le indagini strutturali, gli scavi archeologici] Il concorrente indica separatamente il ribasso offerto per le seguenti prestazioni [indicare le ulteriori prestazioni non riconducibili ai servizi tecnici di ingegneria ed architettura].

N.B. La scelta di non prevedere un lotto funzionale separato per le eventuali ulteriori prestazioni, quali principalmente le indagini geognostiche, topografiche e archeologiche, deve, comunque, essere motivata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36/2023, anche alla luce dell'accessorietà e del valore residuale di queste ultime, da intendersi come funzionalmente collegate alla corretta esecuzione della prestazione progettuale, da considerarsi nella sua interezza ed unitarietà.

Si ricorda, in ogni caso, che il corretto dimensionamento dell'oggetto dell'appalto e la conseguente suddivisione in lotti – nei casi in cui non ricorrano i sopra richiamati presupposti – resta uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici, conformemente all' articolo 3 e al già richiamato articolo 58 del Codice.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese [indicare nel disciplinare od in un apposito allegato il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi].

N.B. Nel caso in cui sia stato omissivo un livello di progettazione nella determinazione dell'importo a base di gara devono essere comprese tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omissivo.

N.B. Per le procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025 il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese ed oneri accessori, secondo quanto previsto dall'Allegato I.13, articolo 2, comma 5. La suddetta maggiorazione da riconoscersi sul complessivo di calcolo degli onorari, si applica a tutte le prestazioni relative ai servizi di ingegneria ed architettura individuate dall'Allegato I.13 incluse nell'importo a base di gara (ivi compresi gli elaborati specialistici che formano parte integrante della progettazione), restando escluse comunque le eventuali ulteriori prestazioni previste nel disciplinare e non riconducibili ai SIA.

La suddetta maggiorazione è applicabile anche alle procedure di affidamento della progettazione, per le quali pur non sussistendo un obbligo di legge, è comunque previsto nel disciplinare l'obbligo di adozione di strumenti di gestione informativa delle costruzioni, stante l'espressa previsione della nota di lettura 5) di cui all'Allegato 1.13 – come modificata dal correttivo – che in sostituzione della precedente espressione "appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM" attualmente prevede "appalti per i quali si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni"

Nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni.



N.B. Nell'importo dell'appalto vanno considerate, ove previste, anche le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto ministeriale 17.6.2016 di cui all'articolo 6 del medesimo decreto espressamente richiamato dall'Allegato I.13, determinandone il corrispettivo secondo i criteri indicati nel richiamato articolo.

Nel caso in cui siano previste anche prestazioni di natura diversa dai servizi tecnici di ingegneria ed architettura il relativo corrispettivo è determinato in base ai prezziari vigenti riferibili alle specifiche prestazioni. In assenza di prezziari vigenti, va indicata la metodologia di calcolo per la definizione del corrispettivo.

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

N.B. Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura in conformità a quanto previsto dall'art. 41 comma 14 del Codice, per tali prestazioni di natura non intellettuale, è necessario indicare i relativi costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso oltre al CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività in questione, ai sensi dell'art. 11 comma del Codice ed in conformità al comma 1 del medesimo articolo e all'Allegato I.01.

L'appalto è finanziato con ... [descrivere le fonti di finanziamento]. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

La prestazione principale è quella relativa a ... [la stazione appaltante indica la categoria e ID opere].

Si riporta nelle successive Tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [da compilare come segue: Incarico di ... [ad es. progettazione] – inserire Categorie e ID opere – corrispondenza – grado di complessità – importo delle opere – specificità della prestazione – importo corrispettivo e spese ed oneri]

Ripetere la tabella per ogni incarico

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di ... (ad es. progettazione)

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <G>> | Importo delle opere | Specificità della prestazione | Importo | Spese e oneri |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| | Codice | Descrizione | | | | | |
| Ad es. EDILIZIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | | |
| | | | | | [...] | | |



| | | |
|--|--|--|
| SOMMA | | |
| <i>Totale comprensivo di spese e oneri</i> | | |

Incarico di ... (ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione)

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <G>> | Importo delle opere | Specificità della prestazione | Importo | Spese e oneri |
|--|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| | Codice | Descrizione | | | | | |
| Ad es. EDILIZIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | | |
| | | | | | [...] | | |
| SOMMA | | | | | | | |
| <i>Totale comprensivo di spese e oneri</i> | | | | | | | |

[In caso di suddivisione in più lotti]

L'importo a base di gara è pari a oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo (oltre IVA) | Importo soggetto a ribasso (35% dell'importo) |
|--------------|-------------------|-----|---------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

N.B. Nel caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la stazione appaltante riporta nell'elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri ... [Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti].

N.B. Nel caso in cui si intenda affidare contestualmente ai lotti di progettazione anche il servizio di verifica della progettazione, stante la speciale disciplina prevista dall'Allegato 1.7 al Codice (SEZIONE IV – VERIFICA DELLA



PROGETTAZIONE – articoli da 34 a 44) avuto riguardo, in particolare, ai soggetti che ai sensi degli articoli 34 e 35 possono legittimamente espletare l'attività di verifica (da determinarsi in relazione al diverso importo dei lavori), ed ai requisiti per la partecipazione alle gare di cui all'articolo 38, è necessario prevedere un lotto separato, tenendo, altresì, conto dell'incompatibilità prevista all'articolo 34 del medesimo Allegato, tra lo svolgimento dell'attività di verifica della progettazione con l'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo concernente il medesimo progetto. Nel caso in cui sia consentita la partecipazione a più lotti, l'aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione non potrà risultare altresì aggiudicatario anche del lotto concernente i relativi servizi di progettazione. Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti è onere della stazione appaltante definire nel bando il criterio, oggettivo e non discriminatorio, per determinare quale lotto sarà aggiudicato.

Si richiama, altresì, il Comunicato del Presidente ANAC del 30 aprile 2025 con il quale sono stati forniti "Chiarimenti e indicazioni operative in merito all'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di verifica e l'attività di progettazione afferente al medesimo progetto".

L'importo di ciascun lotto è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come da schemi di determinazione dei corrispettivi allegati al presente disciplinare ivi inclusa la quantificazione delle spese [indicare nel disciplinare od in un apposito allegato il procedimento adottato per il calcolo dell'importo di ciascun lotto, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi].

N.B. Valgono le medesime considerazioni esposte nei box relativi al caso di gara ad un solo lotto che si intendono integralmente richiamate e/o da richiamare.

In considerazione della natura intellettuale dei servizi oggetto dei singoli lotti non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare, per ciascun lotto sono pertanto pari a € 0,00 (euro zero/00). I costi della manodopera per ciascun lotto sono pari ad € 0,00. (euro zero/00).

N.B. Nel caso in cui in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 comma 14 del Codice, per tali prestazioni di natura non intellettuale, è necessario indicare i relativi costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso oltre al CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività in questione, ai sensi dell'art. 11 comma del Codice ed in conformità al comma 1 del medesimo articolo e all'allegato I.01.

[Ripetere per ogni lotto]

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è il seguente:

Tabella 1

| Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
|--|-----|---------|
| [ad es. Progetto di fattibilità tecnica economica] | ... | |
| [ad es. progettazione esecutiva] | ... | |



| | | |
|---|-----|------|
| [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione] | ... | ... |
| | ... | ... |
| Importo totale (del lotto) | | |

La prestazione principale del lotto è quella relativa a [la stazione appaltante indica la categoria e ID opere].

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni oggetto del lotto e dei relativi corrispettivi:

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di ... (ad es. progettazione)

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <G>> | Importo delle opere | Specificità della prestazione | Importo | Spese e oneri |
|--|-----------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| | Codice | Descrizione | | | | | |
| Ad es. EDILIZIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | | |
| | | | | | [...] | | |
| SOMMA | | | | | | | |
| <i>Totale comprensivo di spese e oneri</i> | | | | | | | |

Incarico di ... (ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione)

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <G>> | Importo delle opere | Specificità della prestazione | Importo | Spese e oneri |
|-------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| | Codice | Descrizione | | | | | |
| Ad es. EDILIZIA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | | |



[Indicare in modo chiaro e puntuale le prestazioni]. Al corrispettivo calcolato sulla base dell'Allegato I.13 del Codice e pari ad euro ... sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara.

in alternativa

[Facoltativo] In caso di affidamento della Direzione lavori e/o del Coordinamento per la salute e la sicurezza ai sensi all'articolo 76, comma 6, del Codice: Entro ... [indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale], la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, in possesso dei relativi requisiti, anche la Direzione lavori e/o il Coordinamento per la salute e la sicurezza. Al corrispettivo calcolato sulla base dell'Allegato I.13 del Codice e pari ad euro ... sarà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara.

N.B. Per espressa previsione dell'articolo 114 comma 4 del decreto legislativo 36/2023 nel caso di lavori di importo non superiore ad un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è invece l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori.

[Facoltativo] **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

[Facoltativo] Clausola di rinegoziazione: ... [ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante prevede clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze]

[In caso di inserimento delle suddette clausole facoltative] Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € ... [indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti], al netto di Iva [così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:

Tabella 4

| | |
|--|----------------------------------|
| Importo complessivo | |
| importo modifiche del contratto | |
| Importo per affidamento opzionale o per servizi analoghi | |
| Importo massimo del quinto d'obbligo | |
| [Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili] | |
| Valore globale stimato | ... [somma di tutti gli importi] |

3.3. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Revisione prezzi [Obbligatoria nel caso di contratto di durata quali direzione dei lavori o coordinamento per la salute e la sicurezza e Facoltativa, previa motivazione nella determina a contrarre, nel caso di progettazioni complesse e con sviluppo temporale esteso]: Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della suddetta variazione si utilizzano i seguenti indici ... [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, tenuto conto delle previsioni di cui all'Allegato II.2-bis], in applicazione di quanto previsto nello schema di Contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.



Nei casi in cui il servizio di ingegneria ed architettura, per cause sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili al professionista incaricato, subisca variazioni dei costi complessivi, estranei alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, può trovare applicazione l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice dei contratti pubblici, con conseguente diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

[Facoltativo] Anticipazione: Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione del prezzo pari al ... [indicare una percentuale fino al massimo del 10 per cento del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico], da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1 e secondo le modalità dettagliate nell'articolo [specificare] del Capitolato Speciale o dello schema di Contratto.

[Facoltativo] Premio di accelerazione: In caso di ultimazione anticipata della prestazione progettuale è riconosciuto un premio di accelerazione secondo le modalità e i criteri indicati al punto ... [specificare] del Capitolato Speciale o dello schema di Contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alle lettere g) e h), che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con



idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95**, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che **l'operatore economico, non dimostri** con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i Raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono assumere la forma di ... *[inserire la forma giuridica specifica]*.

[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i Raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive]*.

[Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti] **Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti**

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, lotti che saranno individuati sulla base del criterio ... *[la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*.

Tale limitazione è stata imposta perché *[Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice]*



[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di ... [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ... [indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico].

Tale limitazione è stata imposta perché [Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'articolo 58 del Codice]

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati o a cui si può partecipare, si tiene conto [la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati "il medesimo concorrente" (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile]

[Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. ... [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ... [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettere g) e h), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative



e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

[In caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Con riferimento alla disciplina applicabile agli appalti PNRR e PNC, si evidenzia che l'Autorità ha seguito l'interpretazione contenuta nella Circolare del MIT del 13/7/2023, da cui si evince che a tali procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 derogate dal decreto-legge n. 77 del 2021, mentre si applicano le nuove disposizioni del codice per gli istituti non assoggettati alla disciplina derogatoria.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



N.B. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale il lotto per il quale è richiesto.

Nel caso in cui l'affidamento comprenda anche prestazioni di natura diversa dai servizi di ingegneria ed architettura quali ad es. le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici e le indagini strutturali, gli scavi archeologici, trattandosi di prestazioni riconducibili a lavori, anche nel caso di prestazioni di importo inferiore ai 150.000 euro (sopra il quale è necessario il possesso dell'attestazione SOA) deve essere previsto il possesso dei requisiti "semplificati" di capacità tecnica contemplati dall'articolo 28, comma 1, dell'allegato II.12 del decreto legislativo n. 36/2023.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti **nella Parte V dell'allegato II.12** del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice, fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) *(Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI):* Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 **dell'Allegato II.12 al Codice**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) *(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali **previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di ... *[specificare progettazione, esecuzione o entrambe]*

d) **I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.**

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

[Nel caso sia richiesta l'abilitazione antincendio]

Per il professionista antincendio

e) Iscrizione **nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006** come professionista antincendio.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

[Nel caso sia richiesta la relazione geologica]

Per il geologo che redige la relazione geologica

f) Iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'albo.

[Nel caso sia prevista attività di progettazione acustica]

Per il professionista qualificato in materia di acustica

g) Iscrizione **nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero** dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

[Nel caso sia richiesta l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni]

N.B. Si richiamano di seguito le quattro figure professionali attualmente previste dalla norma UNI 11337-7 da intendersi suscettibili di integrazione nel caso di successiva previsione di ulteriori figure.

Per il Gestore dei processi digitali (cd BIM Manager)

h) Pregressa esperienza documentabile di almeno ... *[indicare l'esperienza ritenuta adeguata in relazione alla progettazione da affidare]* o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare, ossia... *[specificare];*

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

Per il Coordinatore dei flussi informativi (cd BIM Coordinator)

i) Pregressa esperienza documentabile di almeno ... *[indicare l'esperienza ritenuta adeguata in relazione alla progettazione da affidare]* o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare **ossia...** *[specificare];*

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1, il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

Per il Tecnico esperto della modellazione informativa (cd BIM Specialist)



- j) **Progressa esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno ...** *[indicare l'esperienza ritenuta adeguata in relazione alla progettazione da affidare] o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare, ossia...[specificare];*

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

Per il **Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (cd CDE manager):**

- k) **Progressa esperienza documentabile di almeno ...** *[indicare l'esperienza ritenuta adeguata in relazione alla progettazione da affidare] o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare, ossia... [specificare]*

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1 il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

N.B Il possesso di un'eventuale certificazione ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 e successivi aggiornamenti - rilasciata da organismi della valutazione della conformità accreditati a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo specifico scopo a norma del Reg. 765/2008 - da parte dei professionisti BIM può essere, valorizzato quale criterio premiale in sede di valutazione delle offerte.

La comprova dell'esperienza richiesta per le suddette figure professionali necessarie nel caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni può essere fornita: *[la stazione appaltante indica la documentazione utilizzabile a comprova, ivi compresa documentazione resa dalla struttura di appartenenza del professionista al tempo in cui la prestazione è stata svolta]*

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali [specificare le singole figure e i richiesti titoli di studio (es. laurea in ingegneria e/o architettura), abilitazione e iscrizione al relativo albo professionale (es. Sezione A)]:

- 1)
- 2)
- 3)

[Facoltativo] Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro è pari ... *[indicare il numero]*

[Facoltativo]: È possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni indicate, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti nel presente disciplinare.

[Facoltativo]: È possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste e fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, **instaurato prima della presentazione dell'offerta**, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, **iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA**, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario.



[Facoltativo]: Possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

N.B. Il correttivo al codice appalti ha aggiunto il comma 1-bis, all'articolo 40 dell'allegato II.12 al Codice, il quale prevede che, nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati, alternativamente: tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o mediante fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

- a) [Facoltativo] Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara pari a € ... IVA esclusa [indicare un importo non superiore al valore stimato dell'appalto]

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere commisurato al valore dei lotti aggiudicabili].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali - bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante - copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante ... [indicare altri documenti ritenuti idonei].

in alternativa

- b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro ... [indicare un massimale pari al 10% dell'importo delle opere]

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dell'apposita polizza.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

N.B. Il comma 1 bis dell'articolo 40 dell'Allegato II.12 per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico professionale fa riferimento a contratti analoghi eseguiti nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Stante la specificità e la stretta correlazione dei servizi di ingegneria ed architettura con i successivi lavori - in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", che seppur adottate in vigore del vecchio codice, contengono indicazioni tali da potersi ritenere ancora applicabili - la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale può essere richiesta sia mediante l'elenco servizi sia mediante i servizi di punta, comunque correlati al valore delle opere. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 10 comma 3 e 100, comma 2 del Codice la previsione del requisito facoltativo dell'elenco servizi è da ritenersi, comunque, preferibile in tutti i casi in cui l'appalto non presenti natura e/o complessità, tali da giustificare l'eventuale richiesta del requisito dei servizi di punta.

- a) [Facoltativo] Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo



complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a volte [la stazione appaltante indica un valore compreso tra 1 e 2 volte] l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 5 - **Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

| Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore delle opere | Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| [ad es. STRUTTURE: S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali] | [ad. es. IX/b] | [ad es. € 575.000,00] | [ad es. € 862.500,00] |
| | | | |

- b) [Facoltativo] **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a... [inserire un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione] volte il valore della medesima.

[Facoltativo] In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - **Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

| Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore delle opere | Importo complessivo minimo per i servizi di punta |
|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| [ad es. STRUTTURE: S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali] | [ad. es. IX/b] | [ad es. € 575.000,00] | [ad es. € 230.000,00] |
| | | | |

Per le categorie [indicare, ove presenti, una o più delle attuali categorie Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità] ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria ID [indicare, ove presenti, la categoria diverse da Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità e la relativa ID] ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID. [la stazione appaltante indica le ID che ritiene idonee a comprovare il requisito].

La prova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione



- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto;
- vi. **[Nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto la sola Progettazione di fattibilità tecnico-economica]** il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1.7 al Codice.

- c) *[Facoltativo]* Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

[Indicare con precisione le ulteriori qualifiche/titolo di studio del gruppo di lavoro che la stazione appaltante richiede rispetto alle professionalità già richieste, tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le esperienze professionali pertinenti eventualmente richieste].

La comprova del requisito è fornita mediante ... *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

- d) *[Facoltativo]* Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. ... unità che corrisponde a n. volte le unità di personale stimate *[indicare il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].*

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. ... unità che corrisponde a volte le unità di personale stimate *[indicare il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].*

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.



Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante ... [specificare i documenti richiesti, ad esempio: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento]

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna impresa dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

[In caso sia richiesta l'abilitazione antincendio] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

[In caso sia richiesta l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera g) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'attività di progettazione acustica.

[nel caso sia richiesta l'adozione della metodologia BIM] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera h) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di BIM Manager, quello di cui al paragrafo 6.1 lettera i) dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di BIM Coordinator, quello di cui al paragrafo 6.1 lettera j) dal professionista



che nel gruppo svolge l'incarico di BIM Specialist, quello di cui al paragrafo 6.1 lettera k) dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di CDE manager.

Requisiti di capacità economico finanziaria

[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.

[o in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato globale di cui paragrafo 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nei termini di seguito indicati ... [ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

[Se richiesto il requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dalla rete/GEIE nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

[o in alternativa]

il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nei termini di seguito indicati ... [ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) del Codice è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

Requisiti di capacità tecnico-professionale

[Se richiesto elenco di servizi di ingegneria e architettura] Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

[o in alternativa]

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... [ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

N.B.: se richiesto elenco di servizi in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione

[Se richiesti servizi di ingegneria e architettura "di punta"] Il requisito del servizio di punta di cui al paragrafo 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

[o in alternativa]

Il requisito del servizio di punta di cui al paragrafo 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione ... [indicare la prestazione] deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... [ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

N.B.: se richiesti servizi di punta in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione



[Se richiesto personale] Il requisito del personale di cui al paragrafo 6.3 lettera d) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

[In caso sia richiesta l'abilitazione antincendio] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

[In caso sia richiesta l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera g) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'attività di progettazione acustica

[nel caso sia richiesta l'adozione della metodologia BIM] Il requisito di cui al paragrafo 6.1 lettera h) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di BIM Manager, quello di cui al paragrafo 6.1 lettera i) dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di BIM Coordinator, quello di cui al paragrafo 6.1 lettera j) dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di BIM Specialist, quello di cui al paragrafo 6.1 lettera k) dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di CDE manager.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3]

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.



Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (*cd. avvalimento professionale*), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

N.B. Con sentenza n. 6202/2025, il Consiglio di Stato, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che l'avvalimento professionale o esperienziale, fondato su competenze tecnico-professionali, è disciplinato dai commi 3 e 8 dell'articolo 104 ed è caratterizzato dalla necessaria esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria.

La pronuncia ribadisce che:

- *le stazioni appaltanti devono verificare nei contratti di avvalimento che l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria;*
- *gli operatori economici devono strutturare i rapporti contrattuali tenendo conto che, per la progettazione, non è possibile limitarsi a un "prestito del requisito".*

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario, non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda prevedere ai sensi dell'articolo 104 comma 11 che taluni compiti essenziali siano svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da un partecipante allo stesso]

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: ... *[Indicare quali]* tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[Indicare le motivazioni]*.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

[In alternativa]

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

N. B. In caso di inversione procedimentale si suggerisce di prevedere l'allegazione del contratto di avvalimento premiale all'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 lett. f), e) g) (*cd. subappalto necessario*). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

[Facoltativo ed in alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non intenda consentire il subappalto necessario per la relazione geologica o per la predisposizione e sottoscrizione di un altro elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica]: L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: ... *[indicare le prestazioni]* tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

N.B. La stazione appaltante può mantenere entrambe le formulazioni nel caso in cui intenda consentire il subappalto necessario per alcune prestazioni specialistiche ed escluderlo per altre.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto] Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ... *[indicare le prestazioni]*. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

[Nel caso in cui l'appalto comprenda anche altre prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura] Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al



20 per cento delle prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

[Per le sole procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al ... per cento delle assunzioni necessarie *[indicare la quota percentuale scelta pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021]* di occupazione giovanile:
- una quota pari almeno al ... per cento delle assunzioni necessarie *[indicare la quota percentuale scelta pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021]* di occupazione femminile.

[N.B. La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

[Se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice applicabile a tutti i contratti] Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto ... *[specificare].*



10. GARANZIA PROVVISORIA

[Nel caso in cui l'appalto comprende esclusivamente servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP] La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

[Nel caso in cui l'appalto comprende anche altre prestazioni]

L'offerta [eventualmente: "per ciascun lotto"] è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a ... [2% del valore complessivo delle prestazioni diverse dai servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza, e compiti di supporto al RUP ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € ... [indicare], costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e da un altro legittimato ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

N.B. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

[In caso di gara divisa in più lotti] In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

[In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate]

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto ... [la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria];

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie: seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:



a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;

N.B. Nel caso di gara su delega - qualora prevista la prestazione della cauzione provvisoria in relazione all'oggetto dell'affidamento - nel disciplinare di gara, previo accordo tra delegata e delegante va chiarito espressamente se la stessa debba essere resa nei confronti della centrale di committenza o stazione appaltante delegata o nei confronti della stazione appaltante delegante.

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) *[Facoltativo]* essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del% *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: *[la stazione appaltante individua le certificazioni, ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a) ed f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]

Il sopralluogo su ... *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture]* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile per le seguenti ragioni ... *[fornire la motivazione]*. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ... *[indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella PAD]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]*, tramite la PAD alla Sezione ... *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

N.B il termine fissato per richiedere il sopralluogo deve essere proporzionato e coerente con il principio di massima partecipazione.

Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della PAD in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... *[indicare]* giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

N.B.: I sopralluoghi devono, pertanto, essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... *[ad esempio Delibera numero 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.



Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 9.06.2025 "L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile".

[In caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ...[inserire] secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera numero 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|--------------|-----|-------------------------|
| | | |
| | | |

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

[o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto]

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto, aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare] a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.



[N.B. Si suggerisce di indicare per il termine di scadenza delle offerte un orario antimeridiano, al fine di tener conto della possibilità di proroga dovuta all'eventuale malfunzionamento della PAD di cui al paragrafo 1.1. del presente disciplinare].

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [indicare il numero e l'unità di misura] per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati ... [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella PAD].

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel ... [la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico] di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];
- C – Offerta economica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata [eventuale, mediante ... specificare in che modo].

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ... [specificare quali] sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD [eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare "sono compilate online"].

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. [In alternativa in caso di bilinguismo] Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana [e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua].

[In alternativa] La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo [specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante] può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per ... [indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di **confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata** [se richiesta la garanzia provvisoria] e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del RT costituendo;
- qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;



- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento **delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto** causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata espressa dichiarazione di subappalto necessario ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica;
- qualora dovuta, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

[Per le sole procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**. Restano salvi i casi, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale che - non riguardando un requisito necessario ai fini della partecipazione - non comporta l'**esclusione** ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *[indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni]*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD ... *[la SA indica la Sezione/Area della PAD]* per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;



- 4) *[se l'appalto comprende ulteriori prestazioni oltre ai servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP]* garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.5;
- 7) *[Se previsti altri documenti] ... [indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento, diversi da quelli già in possesso]*

[Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

[Ove la PAD lo consenta] La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato.

[In alternativa]

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. *[inserire] [o in alternativa]* è compilata online sulla PAD.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025 nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.

- dal professionista che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:



- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.

Qualora la PAD utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;
4. [se richiesto come allegato alla domanda di partecipazione] il contratto di avvalimento premiale.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:



- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- c. di partecipare in più di una forma, [indicare qual] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- c. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- d. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- d. di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]

- e. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- f. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- g. che è stato emesso il provvedimento [indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario] in data ... da parte di



16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire, "per ogni singolo lotto"]* la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[indicare le modalità]*, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) **[se richiesto nell'offerta tecnica]** contratto di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;
- c) **[se richiesto l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni]** offerta di gestione informativa digitale.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi: ... *[specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato contenente l'indice richiesto per la relazione]*.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicata al paragrafo 18.1 lettera A, descrizione di n. ... servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento *[indicare un numero massimo totale, non superiore a 3, di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati]*

[Facoltativo] I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: *[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]*.

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata ... *[la stazione appaltante completa la descrizione dettagliando il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc. oppure inserisce la frase "secondo il modello allegato al presente disciplinare" laddove fornisca un fac-simile di scheda da compilare]*.

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di cartelle (o pagine) in formato *[dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]*

[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati per un massimo dicartelle (o pagine) in formato *[dettagliare le caratteristiche e il formato e il numero massimo delle cartelle (o pagine) dei documenti richiesti]*.

Non sono computati nel numero delle cartelle (o pagine) le copertine e gli eventuali sommari.

N.B. I servizi affini valutabili ai fini del criterio della "professionalità ed adeguatezza dell'offerta" non si intendono limitati ad un arco temporale riferibile ai dieci antecedenti all'indizione della procedura di gara – come stabilito dall'art. 40 comma 1 bis dell'allegato II.12, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale - e devono essere tali da dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante.

Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicate al paragrafo 18.1, lettera B: relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:

-
-
-

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica adattando alle proprie specifiche esigenze gli elementi da indicare anche con riferimento alla tipologia di incarico. La stazione



appaltante, ove ritenuto necessario, specifica inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione]

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. cartelle in formato [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]

[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati per un massimo di in formato [dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti il formato richiesto].

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

[Eventuale: in caso di criteri premianti relativi ai CAM] Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui a.... (indicare il decreto ministeriale di riferimento) indicato al paragrafo 18.1:

-

-

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere precisando, ove ritenuto necessario, anche il formato pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.].

[Se richiesto l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni] Offerta di gestione informativa digitale contenente l'esplicitazione degli elementi richiesti nel capitolato informativo, in particolare ... [specificare gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta di gestione informativa adattando alle proprie specifiche esigenze gli elementi da indicare. Ove ritenuto necessario, specificare inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione]

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. cartelle in formato [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; [Se previsto] il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

[Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel **caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione]** L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allegata, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o



commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce [in caso di gara a lotti inserire, "per ogni singolo lotto"] la documentazione economica, nella PAD secondo le seguenti modalità ... [indicare le modalità]. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) [indicare le voci di costo su cui la stazione appaltante intende consentire il ribasso, ad esempio, spese generali, altre spese e il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad esempio: ribasso percentuale unico, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi], al netto di Iva.

Verranno prese in considerazione fino a ... [indicare il numero] cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

N.B. Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici].

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|---------------------------------|
| Offerta tecnica | ... [indicare punteggio] |
| Offerta economica | ... [indicare punteggio max 30] |
| TOTALE | 100 |

N.B. Ai sensi di quanto previsto dal vigente articolo 41 comma 15 bis lett. b) del Codice – introdotto per effetto del Correttivo - la stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in ragione dell'offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica



| A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | <i>Criteria</i> | <i>punti</i> | <i>n.</i> | <i>sub-criteri di valutazione</i> | <i>punti D</i> | <i>punti T</i> |
| 1 | Professionalità e adeguatezza desunta da n... [max 3]servizi | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | ... | ... | ... | ... |
| | | | ... | ... | ... | ... |
| TOTALE PUNTI | | | | | ... | ... |

| B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | <i>Criteria</i> | <i>punti</i> | <i>n.</i> | <i>sub-criteri di valutazione</i> | <i>punti D</i> | <i>punti T</i> |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | ... | ... | ... | ... |

| c CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | <i>Criteria</i> | <i>punti</i> | <i>n.</i> | <i>sub-criteri di valutazione</i> | <i>punti D</i> | <i>punti T</i> |
| 1 | qualità e rispondenza dell'offerta di gestione informativa rispetto alle richieste del capitolato informativo ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Esperienza pregressa... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | ... | ... | ... | ... |



[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... [indicare la/le soglie di punteggio] per ... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ...", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento].

[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici] Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4.

N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:

- tiene conto dei criteri premiali indicati nei decreti sui CAM applicabili allo specifico affidamento;
- tiene conto dei criteri premiali indicati con riferimento all'adozione della metodologia BIM;
- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022;
- per le procedure PNRR e PNC, inserisce come requisiti premiali dell'offerta (di cui all'articolo 47, commi 4 e 5, decreto-legge 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, decreto-legge 77/21, per i contratti PNRR e dell'allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo ... [indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].

N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha}$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = 1$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;



- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i -esimo
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

Il punteggio offerta economica assume un valore massimo pari a 30.

[Eventuale se l'affidamento comprende anche ulteriori prestazioni non riconducibili ai servizi di ingegneria ed architettura]

..... [la stazione appaltante indica i diversi criteri utilizzati per attribuire il punteggio economico ai singoli ribassi riferibili ai servizi di ingegneria ed architettura e alle ulteriori eventuali prestazioni, fermo restando il limite massimo dei 30 punti e la ponderazione del prezzo delle prestazioni rispetto all'incidenza sul prezzo complessivo]

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato ... [indicare il metodo di calcolo prescelto e le relative modalità di applicazione].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In alternativa laddove siano previsti sub-criteri

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: Il riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.



19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... *[min. 3 max 5]* membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno ... *[indicare il giorno]*, alle ore ... *[indicare l'ora]*.

[Facoltativo]: Il link per la partecipazione virtuale alla seduta è il seguente *[indicare il link]*

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[Facoltativo] Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale *[o, in alternativa]* la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte *[indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, "nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a"* indicare il numero].

Si procede preliminarmente nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC *[Facoltativo]* e della seguente documentazione amministrativa *[indicare la restante documentazione amministrativa che la stazione appaltante si riserva di verificare preliminarmente]*. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa inerente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

[in alternativa] Si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC *[Facoltativo]* e della seguente documentazione amministrativa *[indicare la restante documentazione amministrativa che la stazione appaltante si riserva di verificare preliminarmente]*. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa inerente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

[in alternativa] Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e *[facoltativo]* della seguente documentazione amministrativa *[indicare la restante documentazione amministrativa che la stazione appaltante si riserva di verificare preliminarmente]* Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.



21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Se non si ricorre all'inversione procedimentale]

Il ... *[scegliere tra RUP, Responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

[In alternativa, in caso di inversione procedimentale]

Il ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]*, procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC *[facoltativo]* e la conformità al presente disciplinare della seguente documentazione amministrativa *[indicare la restante documentazione amministrativa che la stazione appaltante si riserva di verificare preliminarmente]*
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La/Il ... *[scegliere tra Commissione giudicatrice, RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

[Facoltativo: in caso di riparametrazione] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La/il ... *[scegliere tra Commissione giudicatrice, RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ... *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro ... *[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

Per esigenza di maggior chiarezza, è stata espressamente prevista anche l'ipotesi in cui la situazione dell'ex aequo riguardi più di due offerte.

La/il ... *[scegliere tra Commissione giudicatrice, RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* rende visibile ai concorrenti, prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la/il *[scegliere tra Commissione giudicatrice, RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica *[facoltativo]* e tempo dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- *[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]* mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

[Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo]

Sono considerate anormalmente basse le offerte che *[la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta]*.

[Facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *[o il Responsabile di fase]* *[Facoltativo: "avvalendosi della Commissione giudicatrice"]* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.



[Facoltativo] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP *[o il Responsabile di fase]*, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP *[o il Responsabile di fase]*, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

*[Eliminare questo punto se **non si ricorre all'inversione procedimentale**]*

Il ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

[Facoltativo] Il ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede alla verifica di cui sopra anche nei confronti di *[la stazione appaltante indica i soggetti ulteriori al primo in graduatoria nei cui confronti effettua la verifica della documentazione amministrativa].*

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

[Facoltativo] La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

[Facoltativo] Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Come evidenziato nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del decreto legislativo 159/2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

Sono sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti, oltre al concorrente risultato primo, *[Facoltativo]*, il secondo in graduatoria e n. ... *[indicare il numero dei concorrenti che saranno sottoposti a controllo]* concorrenti, sorteggiati *[indicare*



le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante apposita funzione della PAD], ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

N.B. L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla eventuale segnalazione all'ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice. *[Nel caso in cui sia dovuta la cauzione provvisoria]:* ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro ... *[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

[Facoltativo] A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

[Nel caso in cui è dovuta] La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva – come chiarito anche dal parere MIT n. 3850 del 2.03.2026 – la percentuale di ribasso da prendere a riferimento corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35%.



N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

[In alternativa], l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante ... *[indicare una delle modalità individuate dall'articolo 18 del Codice]*.



Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

[Se richiesto l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni]

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1.9 del Codice l'aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso sottopone alla stazione appaltante il piano di gestione informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. *[Facoltativo ed in alternativa]* L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto gli eventuali contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché *[per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO]* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni



inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita [indicare le modalità utilizzate dalla PAD, ad esempio attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile a tutti i partecipanti secondo specifiche modalità] e comunicata agli interessati [indicare le modalità di comunicazione utilizzate dalla PAD].

Ai partecipanti collocati nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante [indicare le modalità utilizzate dalla PAD, ad esempio attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità]. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati [indicare le modalità di comunicazione utilizzate dalla PAD].

I partecipanti collocati oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito [indicare le modalità utilizzate dalla PAD].

[In alternativa in caso di inversione procedimentale]

Ai partecipanti collocati nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria, che non sia stata verificata dalla stazione mediante [indicare le modalità utilizzate dalla PAD, ad esempio attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità]. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati [indicare le modalità di comunicazione utilizzate dalla PAD].

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocati oltre il quinto posto della graduatoria **fini dell'acquisizione delle offerte** dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito [indicare le modalità utilizzate dalla PAD].

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ... [indicare il Tribunale competente].

[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. del



[Indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dall'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria].

[Facoltativo, nel caso si intenda costituire il collegio consultivo tecnico] Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. [indicare il numero] membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... *[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della PAD, delle caratteristiche tecniche della PAD utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].*

*[In alternativa] I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub ... *[indicare il numero dell'allegato].**

N.B. La stazione appaltante predispose la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente